

## Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione 22 febbraio 2006 della Commissione, con la quale la Commissione stessa ha reso vincolante per la De Beers un impegno di eliminare progressivamente fra il 2006 e il 2008 e di cessare a partire dal 10 gennaio 2009 tutti gli acquisti diretti e indiretti di diamanti grezzi dalla ricorrente.

A sostegno del ricorso la ricorrente invoca, in primo luogo, la violazione del suo diritto al contraddittorio nel procedimento che è sfociato nella decisione. La ricorrente sostiene che era stato richiesto alla Commissione di spiegare quali osservazioni dei terzi e quali aspetti dell'analisi della Commissione giustificassero il rigetto degli impegni originariamente proposti congiuntamente dalla De Beers e dalla ricorrente e l'adozione degli impegni finali proposti dalla De Beers.

In secondo luogo, la ricorrente invoca la violazione dell'art. 9 del regolamento 1/2003, in quanto gli impegni resi vincolanti dalla decisione impugnata erano stati presentati soltanto dalla De Beers, piuttosto che dalle imprese interessate, vale a dire dalla De Beers e dalla ricorrente. La ricorrente aggiunge che la decisione impugnata non è stata adottata per un periodo determinato.

Infine, la ricorrente sostiene che il divieto assoluto e potenzialmente illimitato stabilito dalla decisione impugnata per la ricorrente di acquistare direttamente o indirettamente diamanti grezzi della De Beers viola l'art. 82 CE e l'art. 9 del regolamento 1/2003, nonché i principi fondamentali di libertà contrattuale e di proporzionalità.

---

## Ricorso presentato il 22 giugno 2006 — Laytoncrest/UAMI — Erico (TRENTON)

(Causa T-171/06)

(2006/C 212/58)

*Lingua processuale: il greco*

## Parti

*Ricorrente:* LAYTONCREST LIMITED (Londra, Regno Unito)  
(Rappresentante: avv. Nikolaos K. Dontas)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Erico International Corporation (Rappresentanti: GILLE HRABAL STRUCK NEIDLEIN PROP ROOS, Düsseldorf, Germania)

## Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 26 aprile 2006 nel procedimento R-406/2004-2.
- Rimettere la causa alle commissioni di ricorso dell'UAMI per la decisione nel merito.
- Condannare l'UAMI e l'impresa Erico International Corporation, eventuale interveniente, alle spese.

## Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario richiesto:* il marchio denominativo TRENTON per prodotti delle classi 7, 9 e 11- domanda n. 2 298 438.

*Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:* ERICO INTERNATIONAL CORPORATION

*Marchio o segno fatto valere:* Marchio denominativo LENTON per prodotti delle classi 6 e 7

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione. Condanna dell'opponente alle spese del procedimento.

*Decisione della commissione di ricorso:* dichiarazione di estinzione del procedimento di opposizione e di ricorso a causa del ritiro implicito da parte della ricorrente della domanda di registrazione del marchio controverso.

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 44 e dell'art. 66, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché della regola 50, n. 1, del regolamento di esecuzione della Commissione n. 2868/95. La ricorrente, da un lato, sostiene che la sua inattività nei procedimenti di opposizione e di ricorso è stata erroneamente ritenuta nella decisione impugnata equivalente alla rinuncia alla sua domanda di registrazione del marchio controverso, mentre, dall'altro lato, segnala che la commissione di ricorso avrebbe dovuto continuare il procedimento e decidere nel merito, nonostante la mancata presentazione di osservazioni da parte della ricorrente.

Violazione del principio fondamentale di diritto processuale di tutela dei diritti della difesa e del contraddittorio, come enunciato, tra l'altro, dall'art. 73 del regolamento n. 40/94 e dall'art. 54 del regolamento di esecuzione n. 2868/95, in forza dei quali la commissione di ricorso avrebbe dovuto dare alla ricorrente la possibilità di essere sentita prima della pronuncia di una decisione a suo carico.

Violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento 40/94. La ricorrente afferma che la commissione di ricorso è incorsa in eccesso e abuso di potere allorché ha dichiarato che essa aveva implicitamente ritirato l'insieme della domanda di registrazione.